Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 333 DEL 29 DICEMBRE 1973:

LEGGE 29 novembre 1973, n. **835.**

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto.

———

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **836.**

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

———

LEGGE 19 dicembre 1973, n. **837.**

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont.

———

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **838.**

Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 333 DEL 29 DICEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Cagi Maglierie, società per azioni, in Milano:** Sorteggio di obbligazioni. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1973. — **Vanadium Utensili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1973. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % 1968 » sorteggiate il 20 dicembre 1973. — **Voxson - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1973. — **IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1973. — **S.A.M.E.C. - Società Applicazioni Meccaniche, società per azioni, in Ronco Scrivia:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1973. — **Società Casearia Franco Italiana, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1973. — **Villa Erbosa, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1973. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Spiritus » sorteggiate il 20 dicembre 1973. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Zuccherificio di Cecina » sorteggiate il 20 dicembre 1973. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni da L. 100.000 sorteggiate il 12 dicembre 1973. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni da L. 1.000.000 sorteggiate il 12 dicembre 1973. — **Maglificio Calzificio Torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1973. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1973.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1973, n. **827**.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La composizione, le caratteristiche di fabbricazione, l'etichettatura e ogni forma di pubblicità dei prodotti di cui alla tabella allegato *A* devono corrispondere alle definizioni e alle norme stabilite nella presente legge e nei relativi allegati.

Art. 2.

Le denominazioni di cui alla colonna *b*) dell'allegato *B* non possono essere utilizzate in commercio, per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dello stesso allegato.

E' in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione « mezzi cristalli » o denominazioni affini.

Art. 3.

I prodotti indicati nella tabella allegato *A*, che siano contraddistinti da una delle denominazioni previste nella colonna *b*) dell'allegato *B*, possono essere anche muniti del relativo simbolo di identificazione, descritto nelle colonne *h*) ed *i*) dell'allegato *B*.

Art. 4.

Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato *B* possono essere apposti sull'unica etichetta, descritta nelle colonne *h*) ed *i*) dello stesso allegato.

Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualità e le finiture del prodotto, purché tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.

Art. 5.

Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne *b*) e *c*) dell'allegato *B*, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:

la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B*;

l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.

Art. 6.

La corrispondenza delle denominazioni e dei simboli d'identificazione alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B* non può essere verificata se non utilizzando i metodi definiti nell'allegato *C*.

Art. 7.

L'accertamento delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti, oggetto della disciplina prescritta nella presente legge, è effettuato, in tutti i casi in cui sia necessario, dalla stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.

Art. 8.

Chiunque pone in vendita o altrimenti mette in commercio i prodotti indicati nella tabella allegato *A* della presente legge, con le denominazioni di « cristallo superiore, cristallo al piombo, vetro sonoro superiore e vetro sonoro », e che, per la loro composizione, non corrispondono alle relative caratteristiche specificate nell'allegato *B*, è punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

Chiunque, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B*, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Chiunque, nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B*, è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

Art. 9.

La presente legge non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dal territorio della Comunità economica europea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA — MORO — ZAGARI — COLOMBO — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI PRODOTTI DI VETRO-CRISTALLO DI CUI ALLA VOCE 70.13 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Articoli da tavola, da cucina, da toeletta, da ufficio e d'arredamento e particolarmente:

Bicchieri di qualsiasi foggia e forma, tazze, boccali da birra, caraffe e brocche, insalatiere, coppe, ciotole, salsiere, zuccheriere, biscottiere, formaggere, saliere, oliere, spremilimoni e spremifrutta, piatti, piattini e sottopiatti, vasi, vassoi, vetri per shaker, bomboniere, scaldavivande, pestelli, secchielli da ghiaccio, servizi da toeletta, ganci portasciugamani, portaciprie, spruzzatori e boccette per profumi, tubi portaspazzolini da denti, fermacarte, calamai, vaschette, posapenne, ceneriere ed altri articoli per fumatori, vasi da fiori ed ornamentali, coppe ornamentali, soprammobili, statuette ed oggetti decorativi di forme varie e diverse, centrotavola, bruciaprofumi, oggetti ricordo.

Questi articoli possono essere prodotti in vetro-cristallo bianco, colorato od anche, talvolta, argentato a specchio.

ALLEGATO *B*

LISTA DI CATEGORIE DI VETRO-CRISTALLO

N.	Denominazione della categoria			Caratteristiche				Etichettatura	
			Note esplicative	Ossidi metallici (in percentuale)	Densità	Indice di rifrazione	Durezza di superficie	Forma del simbolo	Osservazioni
a	*b*		*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*
1	Cristal superieur Cristallo superiore Hochbleikristall Volloodkristal	30% 30% 30% 30%	Le denominazioni possono essere liberamente utilizzate qualunque sia il Paese di origine od il Paese di destinazione.	PbO ≥ 30%	≥ 3,00	(x)		○	Etichette rotonde. Colore: oro ø ≥ 1 cm
2	Cristal au plomb Cristallo al piombo Bleikristall. Loodkristal	24% 24% 24% 24%	Il numero indica, in percentuale, il tenore di ossido di piombo.	PbO, ≥ 24%	≥ 2,90	(x)			
3	Cristallin Vetro sonoro superiore Kristallglas Kristallyngla (1) Sonoorglas (2)		Si possono utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del Paese dove i prodotti sono messi in commercio.	ZnO, BaO, PbO, K_2O, singolarmente o combinati. ≥ 10%	≥ 2,45	nD ≥ 1,520		□	Etichetta a forma di quadrato. Colore: argento. Lato: ≥ 1 cm
4	Verre sonore Vetro sonoro Kristallglas Sonoorglas		Eccezione: sul mercato tedesco, si può vendere con la denominazione « Pressbleikristall » o « Bleikristall gepresst » (nei medesimi caratteri) un vetro pressofuso avente un contenuto del 18% di PbO ad una densità di almeno 2,70.	BaO, PbO, K_2O, singolarmente o combinati. ≥ 10%	≥ 2,40		Vickers — 550 ± 20	△	Etichetta a forma di triangolo equilatero. Colore: argento. Lato: ≥ 1 cm

(x) nD ≧ 1,545 quale criterio per una determinazione accessoria non distruttiva dei prodotti (all'atto dell'importazione).

(1) In Belgio.

(2) Nei Paesi Bassi.

ALLEGATO C

METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE DELLE CATEGORIE DEL VETRO CRISTALLO

1 ANALISI CHIMICHE

1.1. *BaO e PbO*

1.1.1. Dosaggio della somma: BaO + PbO

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurli in un crogiuolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'una soluzione al 15% di acido solforico e 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si producano vapori bianchi. Lasciare raffreddare e trattare nuovamente con 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando si ripresentino dei vapori bianchi. Lasciare raffreddare e risciacquare le pareti del crogiuolo con acqua. Riscaldare fino a quando ricompaiono i vapori bianchi. Lasciare raffreddare, aggiungere cautamente 10 ml di acqua, quindi travasare in un recipiente di 400 ml. Risciacquare più volte il crogiuolo con una soluzione di acido solforico al 10% e diluire a 100 ml con la stessa soluzione. Far bollire da 2 a 3 minuti. Lasciar riposare per una notte.

Filtrare su un crogiuolo filtrante di porosità 4, lavare con una soluzione d'acido solforico al 10% e quindi 2 e 3 volte con l'alcool etilico. Lasciar seccare per un'ora nell'essiccatoio a 150°. Pesare il $BaSO^4$ + $PbSO^4$.

1.1.2. Dosaggio di BaO

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurli in un crogiuolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'acido fluoridrico e 5 ml d'acido perclorico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si sviluppino vapori bianchi.

Lasciar raffreddare ed aggiungere nuovamente 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando ricompaiono dei vapori bianchi. Lasciar raffreddare e risciacquare le pareti del crogiuolo con acqua distillata. Riscaldare nuovamente ed evaporare quasi a secco. Riprendere con 50 ml di acido cloridrico al 10% e riscaldare debolmente per facilitare la soluzione. Travasare in un recipiente di 400 ml e diluire con acqua a 200 ml. Portare ad ebollizione e far passare una corrente di idrogeno solforato nella soluzione calda. Interrompere la corrente gassosa non appena il precipitato di solfuro di piombo si sia depositato sul fondo del recipiente. Filtrare su una carta da filtro a trama fitta e lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato.

Far bollire i filtrati ed eventualmente ridurli a 300 ml mediante evaporazione. Aggiungere all'ebollizione 10 ml di una soluzione al 10% di acido solforico. Togliere dal fuoco e lasciare riposare per almeno 4 ore.

Filtrare su carta da filtro a trama fitta, lavare con acqua fredda, quindi calcinare il precipitato a 1050° C e pesare $BaSO_4$.

1.2. *Dosaggio di ZnO*

Evaporare i filtrati derivati dalla separazione di $BaSO_4$ in modo da ridurre il loro volume a 200 ml. Neutralizzare con l'ammoniaca in presenza di rosso di metile ed aggiungere 20 ml di acido solforico N/10. Portare il ph a 2 (ph-metro) aggiungendo acido solforico N/10 o soda caustica N/10 secondo il caso e precipitare a freddo il solfuro di zinco immettendo una corrente di idrogeno solforato. Lasciare depositare il precipitato per 4 ore, poi raccoglierlo su una carta da filtro a trama fitta. Lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato. Sciogliere il precipitato sul filtro versandovi 25 ml di una soluzione calda di acido cloridrico al 10%. Lavare il filtro con acqua bollente fino ad ottenere un volume di 150 ml circa. Neutralizzare con ammoniaca in presenza di una cartina di tornasole, quindi aggiungere 1 — 2 g d'urotropina solida per fissare il ph a circa 5. Aggiungere alcune gocce di una soluzione acquosa allo 0,5% di soluzione di arancione di xilenolo appena preparata e titolare mediante una soluzione di complesso III N/10 fino al viraggio dal rosa al giallo limone.

1.3. *Dosaggio di K_2O*

Mediante precipitazione e pesatura del tetrafenil-boruro di K.

Soluzione: 2 g di vetro vengono sciolti dopo rottura e passaggio al setaccio mediante

2 cc di HNO_3 conc.
15 cc $NClO_4$
25 cc Hf

in un crogiuolo di platino a bagnomaria, quindi al bagno di sabbia. Dopo la scomparsa dei grandi vapori perclorici (portare fino ad essiccazione), sciogliere mediante 20 cc di acqua calda e 2 — 3 cc HCl conc.

Travasare in un pallone graduato di 200 cc e portare al volume mediante acqua distillata.

Reattivi: Soluzione di tetrafenil-boruro di sodio al 6%: sciogliere 1,5 g del reattivo in 205 cc di acqua distillata. Eliminare il lieve intorbidamento formatosi aggiungendo un g di alluminio idrato. Agitare 5 minuti e filtrare avendo cura di passare nuovamente sul filtro i primi 20 cc ottenuti.

Soluzione di lavaggio del precipitato: preparare un po' di sale di K mediante precipitazione in una soluzione di circa 0,1 g KCl per 50 ml HClN/10, in cui si versa agitando la soluzione di tetrafenil-boruro fino a cessazione del precipitato. Filtrare sulla fritta. Lavare con acqua distillata. Seccare in un essiccatoio a temperatura ambiente. Versare quindi 20 — 30 mg di questo sale in 250 cc d'acqua distillata. Agitare di tanto in tanto. Dopo 30 minuti aggiungere 0,5 — 1 g d'alluminio idratato. Agitare per alcuni minuti e quindi filtrare.

Esecuzione: Prelevare sul liquido cloridrico di soluzione un volume corrispondente a circa 10 mg di K_2O. Diluire a 100 cc circa. Versare lentamente la soluzione del reattivo, e precisamente 10 cc per 5 mg di K_2O stimati, agitando moderatamente. Lasciare riposare 15 minuti al massimo, quindi filtrare su un crogiuolo sinterizzato tarato n. 3 o 4. Lavare con soluzione di lavaggio. Essiccare per 30 minuti a 120° C. Fattore di conversione 0.13143 per K_2O.

1.4. *Tolleranze*

± 0,1 in valore assoluto su ogni dosaggio.

Se, nelle tolleranze, dall'analisi risulta un valore inferiore ai limiti fissati (30,24 o 10%), occorre considerare la media di almeno 3 analisi. Se essa è superiore o pari rispettivamente a 29,95; 23,95 o 9,95 il vetro deve essere ammesso nelle categorie corrispondenti rispettivamente a 30,24 e 10%.

2. DETERMINAZIONI FISICHE

2.1. *Densità*

Metodo della bilancia idrostatica con una approssimazione di ± 0,01. Un campione di almeno 20 g è pesato all'aria, e quindi immerso nell'acqua distillata a 20° C.

2.2. *Indice di rifrazione*

L'indice misurato al rifrattometro con una approssimazione di ± 0,0001.

2.3. *Microdurezza*

La durezza Vickers va misurata secondo le norme ASTM E 92 — 65 (Revisione 1965), ma impiegando un peso di 50 g e considerando la media di 15 determinazioni.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

LEGGE 11 dicembre 1973, n. 828.

Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore dei comuni indicati alla tabella *A* allegata alla presente legge, già sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.

Art. 2.

Ai comuni di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, sedi di uffici giudiziari istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183, 31 dicembre 1963, n. 2105, e 27 dicembre 1964, n. 1651, è corrisposto dallo Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo nelle spese indicate dall'articolo 1 della legge sopracitata, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicate.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI — LA MALFA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

TABELLA *A*

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
1) Campobasso . . .	Sezione di corte di appello, procura generale, tribunale, procura della Repubblica, pretura	16.000.000	1° luglio 1968
2) Salerno . .	Sezione di corte di appello, procura generale, tribunale, procura della Repubblica, pretura	48.000.000	15 gennaio 1969
3) Civitavecchia . .	Tribunale, procura della Repubblica, pretura	16.000.000	15 gennaio 1969
4) Marsala . .	Tribunale, procura della Repubblica, pretura	15.000.000	15 gennaio 1969
5) Paola	Tribunale, procura della Repubblica, pretura	7.000.000	1° ottobre 1965
6) Prato	Tribunale, procura della Repubblica, pretura	18.000.000	15 gennaio 1969
7) Rimini	Tribunale, procura della Repubblica, pretura	22.000.000	15 gennaio 1963
8) Abbadia San Salvatore . .	Pretura	1.000.000	1° settembre 1964
9) Noci	Pretura	1.000.000	1° settembre 1964
10) Sant'Elpidio a Mare . .	Pretura	2.500.000	1° settembre 1964

TABELLA *B*

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
	Uffici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183		
Mondragone . .	Sede distaccata della pretura di Carinola	100.000	1° luglio 1963
	Uffici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105		
1) Agropoli	Pretura	2.700.000	1° settembre 1964
2) Lizzano	Pretura	1.500.000	1° settembre 1964
3) San Pietro Vernotico	Pretura	4.000.000	1° settembre 1964
4) Acquapendente	Sede distaccata della pretura di Montefiascone	100.000	1° settembre 1964
5) Aiello Calabro	Sede distaccata della pretura di Amantea	100.000	1° settembre 1964
6) Alvito	Sede distaccata della pretura di Sora	100.000	1° settembre 1964
7) Ampezzo	Sede distaccata della pretura di Trieste	100.000	1° settembre 1964
8) Aritzo	Sede distaccata della pretura di Sorgono	100.000	1° settembre 1964
9) Asciano . . .	Sede distaccata della pretura di Siena	100.000	1° settembre 1964
10) Bardi	Sede distaccata della pretura di Fornovo Taro	100.000	1° settembre 1964
11) Barisciano . . .	Sede distaccata della pretura di Capestrano	100.000	1° settembre 1964
12) Battipaglia	Sede distaccata della pretura di Eboli	100.000	1° settembre 1964
13) Biccari	Sede distaccata della pretura di Lucera	100.000	1° settembre 1964
14) Bisenti	Sede distaccata della pretura di Atri	100.000	1° settembre 1964
15) Borgorose	Sede distaccata della pretura di Rieti	100.000	1° settembre 1964
16) Borgosesia	Sede distaccata della pretura di Varallo	100.000	1° settembre 1964
17) Bormio	Sede distaccata della pretura di Tirano	100.000	1° settembre 1964
18) Bova	Sede distaccata della pretura di Melito di Porto Salvo	100.000	1° settembre 1964
19) Brienza	Sede distaccata della pretura di Marsico Nuovo	100.000	1° settembre 1964
20) Burgio	Sede distaccata della pretura di Ribera	100.000	1° settembre 1964
21) Calangianus	Sede distaccata della pretura di Tempio Pausania	100.000	1° settembre 1964
22) Calatafimi	Sede distaccata della pretura di Castellammare del Golfo	100.000	1° settembre 1964
23) Camerota	Sede distaccata della pretura di Pisciotta	100.000	1° settembre 1964
24) Camporgiano	Sede distaccata della pretura di Castelnuovo di Garfagnana	100.000	1° settembre 1964
25) Caramanico Terme . .	Sede distaccata della pretura di San Valentino in Abruzzo Citeriore	100.000	1° settembre 1964
26) Carsoli	Sede distaccata della pretura di Tagliacozzo	100.000	1° settembre 1964
27) Cascia	Sede distaccata della pretura di Norcia	100.000	1° settembre 1964
28) Castellabate	Sede distaccata della pretura di Agropoli	100.000	1° settembre 1964
29) Castelvecchio Subeque . .	Sede distaccata della pretura di Sulmona	100.000	1° settembre 1964
30) Castiglione dei Pepoli . .	Sede distaccata della pretura di Porretta Terme	100.000	1° settembre 1964

Segue: TABELLA *B*

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
31) Cavour	Sede distaccata della pretura di Pinerolo	100.000	1° settembre 1964
32) Celenza sul Trigno	Sede distaccata della pretura di Castiglione Messer Marino	100.000	1° settembre 1964
33) Cervaro	Sede distaccata della pretura di Cassino	100.000	1° settembre 1964
34) Cisano Bergamasco . . .	Sede distaccata della pretura di Almenno San Salvatore	100.000	1° settembre 1964
35) Città Sant'Angelo .	Sede distaccata della pretura di Pescara	100.000	1° settembre 1964
36) Civitella del Tronto	Sede distaccata della pretura di Campli	100.000	1° settembre 1964
37) Cuglieri	Sede distaccata della pretura di Bosa	100.000	1° settembre 1964
38) Cutro	Sede distaccata della pretura di Crotone	100.000	1° settembre 1964
39) Deliceto	Sede distaccata della pretura di Accadia	100.000	1° settembre 1964
40) Dobbiaco	Sede distaccata della pretura di Monguelfo	100.000	1° settembre 1964
41) Fara in Sabina	Sede distaccata della pretura di Poggio Mirteto	100.000	1° settembre 1964
42) Ferentino	Sede distaccata della pretura di Frosinone	100.000	1° settembre 1964
43) Ferla .	Sede distaccata della pretura di Sortino	100.000	1° settembre 1964
44) Ferrandina	Sede distaccata della pretura di Matera	100.000	1° settembre 1964
45) Galeata . . .	Sede distaccata della pretura di Forlì	100.000	1° settembre 1964
46) Gasperina	Sede distaccata della pretura di Chiaravalle Centrale	100.000	1° settembre 1964
47) Gibellina . . .	Sede distaccata della pretura di Partanna	100.000	1° settembre 1964
48) Gioi	Sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania	100.000	1° settembre 1964
49) Gioia dei Marsi .	Sede distaccata della pretura di Pescina	100.000	1° settembre 1964
50) Giovinazzo	Sede distaccata della pretura di Bitonto	100.000	1° settembre 1964
51) Giugliano in Campania	Sede distaccata della pretura di Marano	100.000	1° settembre 1964
52) Grimaldi . . .	Sede distaccata della pretura di Rogliano	100.000	1° settembre 1964
53) Grottole . . .	Sede distaccata della pretura di Matera	100.000	1° settembre 1964
54) Ittiri	Sede distaccata della pretura di Alghero	100.000	1° settembre 1964
55) Laurino	Sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania	100.000	1° settembre 1964
56) Leonessa	Sede distaccata della pretura di Borbona	100.000	1° settembre 1964
57) Loiano	Sede distaccata della pretura di Bologna	100.000	1° settembre 1964
58) Loreto Aprutino .	Sede distaccata della pretura di Penne	100.000	1° settembre 1964
59) Maratea . . .	Sede distaccata della pretura di Lauria	100.000	1° settembre 1964
60) Mignano Montelungo .	Sede distaccata della pretura di Cassino	100.000	1° settembre 1964
61) Mombercelli	Sede distaccata della pretura di Asti	100.000	1° settembre 1964
62) Montalbano Jonico . . .	Sede distaccata della pretura di Pisticci	100.000	1° settembre 1964
63) Montesano sulla Marcellana	Sede distaccata della pretura di Sala Consilina	100.000	1° settembre 1964
64) Noepoli	Sede distaccata della pretura di Chiaromonte	100.000	1° settembre 1964
65) Orte	Sede distaccata della pretura di Civitacastellana	100.000	1° settembre 1964
66) Orvinio	Sede distaccata della pretura di Roccasinibalda	100.000	1° settembre 1964

Segue: TABELLA *B*

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
67) Paternopoli . .	Sede distaccata della pretura di Carinola	100.000	1° settembre 1964
68) Pievelago . .	Sede distaccata della pretura di Pavullo nel Frignano	100.000	1° settembre 1964
69) Pieve di Teco	Sede distaccata della pretura di Imperia	100.000	1° settembre 1964
70) Pieve Santo Stefano .	Sede distaccata della pretura di San Sepolcro	100.000	1° settembre 1964
71) Pizzoli . .	Sede distaccata della pretura di Montereale	100.000	1° settembre 1964
72) Ponza	Sede distaccata della pretura di Gaeta	100.000	1° settembre 1964
73) Quarto Sant'Elena	Sede distaccata della pretura di Cagliari	100.000	1° settembre 1964
74) Raccuia . . .	Sede distaccata della pretura di Patti	100.000	1° settembre 1964
75) Radicofani	Sede distaccata della pretura di Abbadia San Salvatore	100.000	1° settembre 1964
76) Rivergaro . . .	Sede distaccata della pretura di Piacenza	100.000	1° settembre 1964
77) Rocca San Casciano	Sede distaccata della pretura di Forlì	100.000	1° settembre 1964
78) Roccastrada	Sede distaccata della pretura di Grosseto	100.000	1° settembre 1964
79) Roseto degli Abruzzi	Sede distaccata della pretura di Notaresco	100.000	1° settembre 1964
80) Rotonda	Sede distaccata della pretura di Lauria	100.000	1° settembre 1964
81) San Fratello . .	Sede distaccata della pretura di Sant'Agata di Militello	100.000	1° settembre 1964
82) Sant'Agata di Puglia .	Sede distaccata della pretura di Accadia	100.000	1° settembre 1964
83) San Chirico Raparo . .	Sede distaccata della pretura di Chiaromonte	100.000	1° settembre 1964
84) San Damiano di Asti	Sede distaccata della pretura di Asti	100 000	1° settembre 1964
85) Scigliano	Sede distaccata della pretura di Rogliano	100.000	1° settembre 1964
86) Sersale	Sede distaccata della pretura di Cropani	100.000	1° settembre 1964
87) Sogliano al Rubicone . .	Sede distaccata della pretura di Cesena	100.000	1° settembre 1964
88) Teulada	Sede distaccata della pretura di Pula	100.000	1° settembre 1964
89) Tolve	Sede distaccata della pretura di Potenza	100.000	1° settembre 1964
90) Torchiara	Sede distaccata della pretura di Agropoli	100.000	1° settembre 1964
91) Torricella Peligna . .	Sede distaccata della pretura di Villa Santa Maria	100.000	1° settembre 1964
92) Torriglia	Sede distaccata della pretura di Genova	100.000	1° settembre 1964
93) Tossicia	Sede distaccata della pretura di Montorio al Vomano	100.000	1° settembre 1964
94) Tregnago	Sede distaccata della pretura di Soave	100.000	1° settembre 1964
95) Trivero	Sede distaccata della pretura di Biella	100.000	1° settembre 1964
96) Urbania	Sede distaccata della pretura di Urbino	100.000	1° settembre 1964
97) Varzi	Sede distaccata della pretura di Voghera	100.000	1° settembre 1964
98) Verbicaro	Sede distaccata della pretura di Scalea	100.000	1° settembre 1964
99) Veroli	Sede distaccata della pretura di Frosinone	100.000	1° settembre 1964
100) Vignale Monferrato . .	Sede distaccata della pretura di Casale Monferrato	100.000	1° settembre 1964
101) Visso	Sede distaccata della pretura di Camerino	100.000	1° settembre 1964

Uffici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1964, *n.* 1651

Rosarno	Sede distaccata della pretura di Palmi	100.000	1° aprile 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

LEGGE 14 dicembre 1973, n. **829**.

Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
L'ORDINAMENTO

Art. 1.
(*Definizione*)

L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, assume la denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS)

L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Art. 2.
(*Fini*)

Sono iscritti all'Opera stessa ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo, in prova e stabili.

Le finalità dell'Opera sono:

a) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere obbligatorio:

1) indennità di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti;

2) assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perchè riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, e loro superstiti;

3) sussidi temporanei agli orfani;

4) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

5) assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;

6) assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;

7) sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;

8) sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio;

b) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere facoltativo:

1) assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani;

2) sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;

3) borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;

4) assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;

5) organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;

6) istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;

7) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

8) sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti e di quelli deceduti;

c) l'esercizio della gestione del credito a favore degli iscritti.

Art. 3.
(*Organi dell'OPAFS*)

Sono organi dell'OPAFS:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) il collegio dei sindaci.

Art. 4.
(*Presidente dell'OPAFS*)

Presidente dell'OPAFS è il direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, agli organi medesimi nella prima riunione successiva.

Il presidente può, per il compimento di singoli atti, delegare la rappresentanza dell'ente al vice presidente o ad un componente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 5.
(*Composizione del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS è composto:

1) dal presidente;

2) dal direttore del servizio personale, dal direttore del servizio affari generali, dal direttore del servizio ragioneria, dal direttore del servizio lavori e costruzioni e dal direttore del servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) da sei rappresentanti degli iscritti, di cui almeno tre in attività di servizio.

I consiglieri di cui al punto 3) del precedente comma sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative, a carattere nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I consiglieri stessi durano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica.

In caso di assenza o impedimento i consiglieri di cui al punto 2) del primo comma possono farsi sostituire da loro delegati, quelli di cui al punto 3) possono farsi sostituire da loro supplenti da nominarsi con le modalità di cui al comma precedente.

Il consiglio elegge fra i suoi membri il vice presidente che dura in carica tre anni.

Alle sedute del consiglio partecipano, con voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera ed un avvocato dello Stato, in servizio, designato dall'Avvocatura generale dello Stato e nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario ed un segretario aggiunto, scegliendoli fra i funzionari dell'ufficio amministrativo dell'Opera.

Art. 6.

(*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione:

1) elegge il vice presidente;

2) nomina il direttore ed il vice direttore dei servizi amministrativi;

3) delibera sul bilancio di previsione, sulle sue eventuali variazioni e sul rendiconto;

4) dispone la costituzione dei fondi di riserva necessari per garantire nel futuro la continuità delle prestazioni obbligatorie e facoltative;

5) propone al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile le condizioni per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2 e le relative misure, fatta eccezione per quelle concernenti l'indennità di buonuscita;

6) stabilisce le norme per il funzionamento dei collegi, dei soggiorni di vacanza, delle case di riposo e degli altri istituti comunque gestiti dall'Opera nonchè quelle per l'ammissione in tali istituti degli assistiti;

7) vigila sull'attività e sulla gestione degli istituti di cui al punto precedente;

8) stabilisce le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale assunto dall'Opera;

9) decide in via definitiva sui ricorsi in materia di prestazioni e sui ricorsi del personale direttivo dipendente dall'Opera, in materia di rapporto di impiego;

10) dispone per l'investimento dei fondi disponibili;

11) delibera l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'alienazione o la permuta di beni immobili e l'accensione di ipoteche;

12) approva l'assunzione dei mutui attivi e passivi;

13) delibera l'accettazione di eredità o di legati a favore dell'Opera;

14) decide su quant'altro occorra per il regolare funzionamento dell'Opera.

Art. 7.

(*Funzionamento del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente è tenuto a convocare altresì il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci.

Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.

Art. 8.

(*Composizione del comitato esecutivo*)

Il comitato esecutivo è composto:

1) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'OPAFS, che lo presiede;

2) da cinque membri del consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, di cui due scelti fra i consiglieri di cui al punto 2) e tre scelti fra quelli di cui al punto 3) del precedente articolo 5.

Per i casi di assenza o impedimento dei membri si applica il disposto del terzo comma del precedente articolo 5.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri.

Il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal segretario o dal segretario aggiunto del consiglio di amministrazione.

Si applicano al comitato esecutivo le norme di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 7.

Art. 9.

(*Attribuzioni del comitato esecutivo*)

Il comitato esecutivo:

1) predispone e presenta con motivata relazione al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e le proposte di eventuali variazioni per l'assestamento delle previsioni originarie;

2) esamina e presenta con motivata relazione al collegio dei sindaci ed al consiglio di amministrazione il rendiconto annuale predisposto dall'ufficio amministrativo;

3) elabora il bilancio di regime a lungo termine di cui all'art. 34 della presente legge;

4) approva, attenendosi alle norme emanate dal consiglio di amministrazione, le prestazioni obbligatorie e facoltative a favore dei singoli beneficiari;

5) ordina le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'OPAFS;

6) decide sulle materie ad esso delegate dal consiglio di amministrazione;

7) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione;

8) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, al consiglio medesimo, nella prima riunione successiva.

Art. 10.

(*Collegio dei sindaci*)

Il collegio dei sindaci è composto:

1) da un funzionario in servizio, appartenente al Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, che ne è il presidente;

2) da un funzionario in servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) da un rappresentante del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, scelto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile tra i dipendenti

di ruolo in servizio o in pensione su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Per ciascuno dei suddetti componenti è designato un supplente.

I sindaci ed i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.

I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di assistere a quelle del comitato esecutivo.

I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme e con le responsabilità che il codice civile fissa agli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 in quanto applicabili.

Art. 11.

(Amministrazione dell'OPAFS)

Allo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, l'OPAFS provvede con personale e mezzi propri ed a proprie spese.

Ai relativi servizi è preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore.

Il direttore dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, istruisce gli affari da sottoporre alle decisioni di detti organi, cura quanto necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Opera ed esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

L'ordinamento interno dei servizi dell'OPAFS, sia in sede centrale che periferica, l'organico e l'assunzione del personale sono regolati da norme stabilite dal consiglio di amministrazione.

Il trattamento economico del personale stesso è quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.

L'equiparazione delle funzioni è stabilita con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.

Art. 12.

(Trattamento economico dei componenti degli organi dell'OPAFS)

Ai componenti ed ai segretari del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè al direttore dei servizi amministrativi, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni; lo stesso trattamento spetta ai componenti del collegio sindacale per le giornate in cui partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale.

Ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale spetta, per i viaggi di servizio da essi compiuti nell'interesse dell'OPAFS, una indennità di missione nella misura da stabilire dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Alle persone di cui al precedente comma l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rilascia la carta di libera circolazione valida per il percorso dalla località di residenza a Roma e per le altre località in cui hanno sede le istituzioni dell'OPAFS.

Art. 13.

(Vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile)

L'OPAFS è posta sotto la vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere presentate al Ministro entro sette giorni dalla riunione e diventano esecutive quando il Ministro, nei sette giorni successivi, non ne abbia ricusata l'esecutività o non ne abbia disposto l'annullamento.

TITOLO II

LE PRESTAZIONI

Art. 14.

(Indennità di buonuscita)

L'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti.

La frazione di mese superiore a quindici giorni si arrotonda al mese intero per eccesso, quella di durata pari od inferiore si trascura.

Art. 15.

(Servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita - Interruzioni - Ricuperi)

E' servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

E' servizio utile anche quello di ruolo antecedentemente prestato presso altre amministrazioni dello Stato, con l'osservanza di quanto stabilito dalla legge 12 ottobre 1949, n. 771.

Concorrono altresì alla formazione del servizio utile i servizi statali civili e militari prestati ed i periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento alle condizioni e con l'osservanza di quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, nonchè l'aumento di valutazione del servizio di cui al precedente primo comma, ragguagliato ad un anno per quinquennio e proporzionalmente per le frazioni. Sono esclusi dall'aumento di valutazione del servizio i funzionari delle carriere dirigenziali e direttive collocati a riposo con i benefici di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I periodi di interruzione di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono recuperabili nel limite massimo di due anni con le norme valevoli per il fondo pensioni, giusta l'articolo 7 del relativo testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e subordinatamente al pagamento dei contributi.

Le assenze per servizio militare comunque prestato dopo la nomina a ruolo, con e senza stipendio, non costituiscono interruzioni di servizio ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita; i relativi contributi a favore dell'Opera, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere versati durante l'assenza medesima oppure dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.

Art. 16.

(*Indennità di buonuscita ai superstiti*)

Nei casi di morte del dipendente in attività di servizio l'indennità di buonuscita maturata è corrisposta al coniuge superstite — salvo il caso di cui al terzo comma del presente articolo — ove non esista sentenza di separazione personale, passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.

In mancanza del coniuge, o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta, divisa per capi, ai figli minori nonchè ai figli maggiorenni inabili permanentemente a proficuo lavoro.

Nei casi di concorso del coniuge superstite con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente, l'indennità è corrisposta per intero al coniuge superstite; ove questo concorra oltre che con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente anche con i figli nati da precedenti matrimoni del dipendente stesso, l'indennità di buonuscita è corrisposta per metà al coniuge superstite e per l'altra metà, ripartita per capi, ai figli nati dai precedenti matrimoni del dipendente stesso.

Nei confronti dei figli devono sussistere le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

In mancanza delle persone di cui ai precedenti commi l'indennità di buonuscita viene corrisposta, ripartita per capi, ai discendenti in linea diretta del dipendente deceduto.

In mancanza anche delle persone di cui al precedente comma l'indennità di buonuscita viene corrisposta agli ascendenti, se a carico del dipendente defunto, nonchè ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico, di età non superiore ai 21 anni, oppure di qualsiasi età se inabili permanentemente a proficuo lavoro. La buonuscita è corrisposta in ragione della metà se l'avente causa è uno solo, ed in misura intera, ripartita per capi, se gli aventi causa sono due o più.

Ove non esistano persone aventi diritto all'indennità di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facoltà di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennità medesima tanto a chi abbia avuto cura del dipendente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura.

I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona.

Art. 17.

(*Altre prestazioni*)

Le altre prestazioni previste dall'articolo 2, le misure e le condizioni per l'erogazione delle medesime sono determinate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Opera.

TITOLO III

LA GESTIONE DEL CREDITO

Art. 18.

(*Istituzione della gestione del credito*)

L'OPAFS provvede ad esercitare il credito ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio.

Art. 19.

(*Commissione speciale per il credito*)

All'attività creditizia svolta dall'Opera è preposta una speciale commissione, nominata dal consiglio di amministrazione nel suo seno, con il compito:

a) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera la misura delle ritenute per i rischi, di cui al secondo comma, lettere *a*) e *c*), del successivo articolo 20 e del tasso di interesse da applicare sui prestiti;

b) di proporre al consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle questioni generali che abbiano riferimento con l'esercizio del credito e con l'andamento dei servizi relativi;

c) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui alla lettera *b*) del secondo comma ed all'ultimo comma del successivo articolo 20 e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

d) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera l'imputazione, a carico della gestione, dei residui crediti inesigibili, ad eccezione dei residui crediti che, in forza dell'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono considerati estinti in conseguenza della morte del debitore.

Art. 20.

(*Fondo garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato*)

Col primo gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Fondo garanzia cessioni istituito a norma delle leggi 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444, e la gestione mutui al personale delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Dalla stessa decorrenza le loro attribuzioni sono trasferite all'Opera di previdenza, la quale provvede:

a) a garantire gli istituti e gli enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contro i rischi di perdite per i prestiti accordati verso la cessione di quote di stipendio, per i quali l'Opera abbia prestato garanzia;

b) a concedere agli iscritti all'Opera prestiti diretti verso cessione di quote di stipendio nei limiti delle disponibilità esistenti all'atto del trasferimento delle attività e passività di cui al primo comma del successivo articolo 23 e degli altri fondi che, in ciascun anno, il consiglio di amministrazione dell'Opera stessa riterrà di destinare a tale scopo;

c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestiti diretti.

Le operazioni di cui sopra sono regolate, per quanto non in contrasto con le norme della presente legge, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e dalle leggi speciali riguardanti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 21.

(*Trattenute per spese d'amministrazione*)

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, dovrà essere trattenuta a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato una somma calcolata in ragione dello 0,50 per cento per

spese di amministrazione. Tale percentuale può essere modificata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 22.

(*Garanzia sui prestiti*)

Per i prestiti accordati verso cessione di quote di stipendio dagli istituti ed enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non è ammessa altra garanzia che quella dell'Opera di previdenza.

Art. 23.

(*Trasferimento di attività e passività conseguenti all'assistenza creditizia*)

Sono trasferite all'Opera di previdenza le attività e passività della « Gestione dei mutui al personale delle ferrovie dello Stato » e quelle del « Fondo di garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato » comprese le somme comunque accantonate sino all'entrata in vigore della presente legge per effetto delle ritenute praticate al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19.

Ai trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base dei dati consuntivi delle gestioni autonome « Mutui al personale » e « Fondo garanzia cessioni » risultanti dal rendiconto generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(*Destinazione del contributo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19*)

Con la stessa decorrenza fissata dall'articolo 20 il contributo di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19, è soppresso. Le quote già accreditate non sono più rimborsabili.

Art. 25.

(*Determinazione del saggio di interesse e delle altre ritenute*)

La misura degli interessi e delle ritenute per rischi da applicare sui prestiti è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Opera di previdenza con propria delibera.

La ritenuta per i rischi non potrà, comunque, superare le misure del 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni e del 4 per cento per quelli estinguibili oltre il quinquennio, fissato rispettivamente dall'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e dall'articolo 8, secondo comma, della legge 28 dicembre 1922, n. 1682.

Art. 26.

(*Interessi sui finanziamenti*)

Sui finanziamenti che la « Gestione dei mutui al personale », istituita con l'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961, l'OPAFS seguiterà a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.

Art. 27.

(*Agevolazioni fiscali*)

L'OPAFS gode, per l'attività creditizia esercitata in base alla presente legge, degli stessi diritti e delle stesse facilitazioni, anche fiscali, già riconosciute al Fondo garanzia cessioni dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Art. 28.

(*Regolamento di esecuzione*)

Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS, con propria delibera, approva il regolamento relativo all'attuazione delle norme del presente titolo.

Art. 29.

(*Norma transitoria*)

Sino a quando non entra in vigore il regolamento previsto dall'articolo 28 della presente legge, le operazioni relative all'esercizio del credito sono disciplinate dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e successive modificazioni.

TITOLO IV

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 30.

(*Esercizio finanziario*)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per ogni esercizio finanziario sono compilati:

a) il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1° gennaio successivo;

b) il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.

Art. 31.

(*Bilancio di previsione*)

Nel bilancio di previsione sono iscritte le entrate e le spese di competenza dell'esercizio.

La materia del bilancio è ripartita in capitoli:

per le entrate, secondo le principali fonti di provenienza;

per le spese, distintamente per quelle di funzionamento, per quelle relative alle singole categorie di prestazioni e per quelle di investimento.

Fra le spese di funzionamento quelle di personale sono tenute distinte dalle altre.

Le entrate e le spese derivanti dall'esercizio del credito di cui al titolo III della presente legge, formano oggetto di distinti capitoli atti a rilevare il risultato netto della relativa gestione.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 32.
(*Rendiconto annuale*)

I risultati della gestione annuale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto il quale è costituito:

a) dal conto consuntivo, in cui sono messi a confronto gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo del bilancio di previsione con le somme riscosse e da riscuotere, per le entrate, e con le somme pagate e da pagare, per le spese;

b) dal conto del patrimonio, in cui sono indicate le consistenze delle attività e delle passività all'inizio dell'anno, le variazioni verificatesi nel corso del medesimo e le consistenze alla fine di esso.

Il rendiconto dell'esercizio scaduto, compilato a cura dell'ufficio amministrativo entro il 31 marzo successivo, deve essere esaminato dal comitato esecutivo e da questo presentato al collegio dei sindaci, con la relazione illustrativa ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello che verrà fissato, non più tardi del 31 maggio, per la convocazione del consiglio di amministrazione che ne deve deliberare l'approvazione.

Il collegio dei sindaci deve riferire al consiglio di amministrazione e fare le sue osservazioni sulle risultanze del conto consuntivo e dello stato patrimoniale.

Il rendiconto, insieme con le relazioni del comitato esecutivo e del collegio dei sindaci, deve essere comunicato ai membri del consiglio di amministrazione quindici giorni prima della data fissata per la riunione dello stesso consiglio di amministrazione.

Art. 33.
(*Rendimento dei conti dell'OPAFS*)

Il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni ed il rendiconto annuale debbono essere trasmessi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile corredati della relazione del comitato esecutivo e dell'estratto della deliberazione risultante dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione.

Il rendiconto deve essere altresì corredato della relazione del collegio dei sindaci.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può formulare motivate osservazioni sui documenti di cui al comma precedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento e rinviare i bilanci e le note di variazioni a nuovo esame del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

Art. 34.
(*Bilancio di regime a lungo termine*)

Ogni cinque anni, a cominciare dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'OPAFS provvede alla compilazione di un bilancio di regime a lungo termine per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione e per assicurare la continuità delle prestazioni, anche attraverso la costituzione di adeguati fondi di riserva.

Quando intervengono notevoli variazioni nelle basi delle previsioni, la compilazione di un nuovo bilancio di regime viene anticipata.

Art. 35.
(*Investimento delle disponibilità finanziarie*)

L'OPAFS è autorizzata ad investire le proprie disponibilità di cassa:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati;

b) in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione;

c) nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge;

d) in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;

e) negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.

I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purchè i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidità compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.

Art. 36.
(*Entrate ordinarie*)

Per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone delle seguenti entrate ordinarie:

1) le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1° gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente;

2) il contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato pari al 9 per cento dell'80 per cento del totale delle competenze di cui al precedente punto;

3) una somma annua a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per concorso alle spese di amministrazione, pari all'1 per cento delle ritenute cui sono assoggettati gli iscritti e del contributo di cui al precedente punto;

4) l'importo delle multe inflitte al personale per mancanze disciplinari;

5) utili derivanti dall'esercizio del credito a favore degli iscritti;

6) interessi, canoni ed altri proventi derivanti dal patrimonio dell'ente;

7) sovvenzioni od assegnazioni di fondi eventualmente disposte da altri enti, nonchè lasciti e donazioni fatti dagli iscritti o da terzi a favore dell'OPAFS salvo che per disposizione degli oblatori siano da portarsi in incremento del patrimonio;

8) rette e contributi per l'ammissione degli iscritti o loro familiari negli istituti di educazione e di istruzione, nei soggiorni di vacanza e nelle case di riposo.

Sono altresì devoluti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'OPAFS nei limiti del gettito annuo al 31 dicembre 1972:

1) i canoni per le concessioni delle rivendite di tabacchi, libri e giornali;

2) i proventi della pubblicità negli impianti ferroviari e nei treni esercitata per concessione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alle condizioni da essa stabilite.

Art. 37.

(*Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato*)

Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.

Art. 38.

(*Effettuazione del servizio di cassa*)

Per i propri servizi di cassa l'OPAFS si avvale delle proprie casse, dell'Amministrazione postale, della Banca nazionale delle comunicazioni o di altri istituti di credito di diritto pubblicc o banche di interesse nazionale.

L'Opera può anche affidare l'esecuzione dei propri servizi di cassa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che vi provvede, in tal caso, con le modalità previste dai propri ordinamenti.

Art. 39.

(*Periodicità di acquisizione delle entrate*)

Le ritenute al personale, i contributi ordinari dovuti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le altre entrate patrimoniali, di carattere ricorrente e continuativo, previste nei precedenti articoli sono versati mensilmente all'OPAFS, in ragione di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nei relativi capitoli del bilancio, salvo conguaglio al termine di ogni esercizio finanziario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 40.

(*Personale « in prova » cessato dal servizio*)

Le somme trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi:

a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;

b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio.

Non si procede al rimborso delle ritenute nè alla liquidazione della buonuscita:

a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;

b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte.

Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.

Art. 41.

(*Figli legittimi - Equiparazione ai figli legittimi*)

Le prestazioni dell'OPAFS sono erogate a favore dei figli legittimi anche se nati da matrimonio contratto dall'iscritto dopo il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Agli effetti delle prestazioni dell'ente, ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli adottivi.

Sono, altresì, equiparati gli affiliati, purchè l'atto di affiliazione sia di data anteriore alla cessazione dal servizio.

Art. 42.

(*Accertamento delle condizioni di « a carico » e di inabilità al lavoro*)

In tutti i casi in cui sia richiesta la condizione di « a carico dell'iscritto » questa deve risultare dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ovvero, in mancanza, da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle leggi vigenti.

Quando per le concessioni dell'Opera sia richiesta l'inabilità al lavoro, questa deve essere constatata da una commissione medica composta di sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Si intendono in ogni caso inabili le persone che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Art. 43.

(*Regime fiscale - Indagini informative*)

L'OPAFS è parificata, agli effetti delle imposte e delle tasse, alle amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda le erogazioni da essa disposte.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'OPAFS e i documenti che le corredano sono esenti da imposte di bollo.

Le rette e i contributi per l'ammissione nei collegi, nei soggiorni di vacanze e nelle case di riposo, i premi, i contributi straordinari ed i reintegri dovuti alla OPAFS sono esenti da imposte, tasse e diritti.

Le donazioni e le elargizioni comunque fatte alla OPAFS sono esenti anche dalle imposte di successione e da quelle ipotecarie.

L'OPAFS è parificata all'amministrazione dello Stato anche ai fini delle indagini informative necessarie per l'esercizio della sua attività previdenziale ed assistenziale.

Art. 44.

(*Ricorsi, vincoli, termini prescrizionali*)

Contro i provvedimenti dell'OPAFS concernenti le prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato o dalla data in cui ne abbia avuto piena conoscenza.

Il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Contro i provvedimenti definitivi dell'OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

L'indennità di buonuscita e tutti gli assegni di carattere previdenziale ed assistenziale erogati dalla OPAFS non sono pignorabili nè sequestrabili.

Le prestazioni di diritto a carattere continuativo a favore dei superstiti dell'iscritto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la morte dell'iscritto. Ove siano richiesti dopo un anno dalla morte dell'iscritto, decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello della presentazione della domanda.

Le prestazioni facoltative a carattere continuativo decorrono dalla data stabilita di volta in volta dal comitato esecutivo ed indicata nel provvedimento di concessione.

L'indennità di buonuscita si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio del dipendente.

Il sussidio funerario si prescrive dopo due anni dalla morte del dante causa.

Art. 45.

(*Crediti dell'OPAFS*)

I crediti dell'OPAFS sono parificati ai crediti dello Stato sia agli effetti della sospensione dei pagamenti eventualmente disposti a favore dei debitori verso l'OPAFS da amministrazioni statali, sia agli effetti delle ritenute su stipendi e pensioni dei predetti debitori, sia agli effetti della procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 46.

(*Assistenza legale*)

L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'OPAFS sono affidate all'Avvocatura dello Stato.

Art. 47.

(*Termini e modalità per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS*)

Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ad emanare i provvedimenti necessari per la sua attuazione.

La situazione finanziaria e patrimoniale dell'OPAFS all'inizio della sua attività sarà accertata sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data indicata nel precedente comma.

Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella indicata al primo comma, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato verserà all'OPAFS il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto della parte di spese di amministrazione da essa sostenute.

Art. 48.

(*Abrogazione di norme precedenti - Norma transitoria*)

Le disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato che siano in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

Le prestazioni di carattere continuativo già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme abrogate di cui al precedente comma sono mantenute *ad personam* e per l'importo previsto dalle norme abrogate, semprechè sussistano le condizioni alle quali la concessione è subordinata e per i beneficiari non siano previste dalla presente legge altre prestazioni sostitutive delle precedenti.

Art. 49.

(*Decorrenza*)

La presente legge ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prestazioni a carattere obbligatorio di cui all'articolo 2, comprese quelle di nuova istituzione, sono regolate secondo le norme stabilite dagli articoli 14, 15, 16 e 17 a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Per quanto riguarda l'articolo 16, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 1973 e fino alla data di cui al primo comma del presente articolo, seguitano ad avere effetto, relativamente ai destinatari delle prestazioni in esso previste, le disposizioni precedentemente in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 20 dicembre 1973, n. **830.**

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonchè di tasse e imposte indirette sugli affari.

L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.

L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — ZAGARI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 20 dicembre 1973, n. **831.**

Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione*)

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:

1) preparazione e capacità tecnico-professionale;

2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;

3) precedenti relativi al servizio prestato.

Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.

La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.

Art. 2.

(*Pareri del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;

2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero, dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il consiglio di amministrazione è composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Art. 3.

(*Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessato*)

Il parere del consiglio giudiziario è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia ed all'interessato. Il parere del consiglio di amministrazione è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura ed all'interessato.

Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il magistrato interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

Art. 4.

(*Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato*)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte di appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 5.

(*Requisito del servizio giudiziario*)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attività perchè addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(*Nuova valutazione*)

Il magistrato non valutato favorevolmente è sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

Art. 7.
(Nomina a magistrato di Cassazione)

I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4.

Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 8.
(Rinuncia alla nomina)

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 9.
(Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni)

I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Art. 10.
(Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione)

Il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti vacanti.

Art. 11.
(Concorsi per esami)

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.
(Requisiti e modalità del concorso per esame)

Possono partecipare al concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'articolo 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si applicano all'esame di cui al precedente articolo.

Art. 13.
(Conferimento della nomina a seguito di concorso per esame)

I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7 con la stessa decorrenza.

La idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

Art. 14.
(Decorrenza delle nomine già conseguite)

Sono anticipate ai soli effetti giuridici, di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Collocamento nel ruolo di anzianità)

Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.
(Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità)

Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta.

Art. 17.
(Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori)

I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 18.
(Permanenza nelle precedenti funzioni)

I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

Art. 19.

(*Conferimento degli uffici direttivi superiori*)

Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo.

Art. 20.

(*Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente*)

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(*Norme transitorie per la nomina a magistrato di Cassazione*)

L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio.

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

Art. 22.

(*Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori*)

I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 16 conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

(*Entrata in vigore*)

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **832**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1974, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e la successiva nota di variazioni, all'esame delle assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **833**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 141, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « microbiologia ».

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 142. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia e veterinaria complessivamente in numero massimo di 45 per i tre anni di corso.

Art. 143. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Genetica dei microorganismi;
5) Metodi e dosaggi microbiologici;

2° *Anno*:

1) Immunologia;
2) Batteriologia speciale;
3) Protozoologia;
4) Virologia generale e tecnica virologica.

3° *Anno*:

1) Virologia speciale;
2) Microbiologia degli alimenti;
3) Microbiologia industriale;
4) Micologia.

Art. 144. — E' obbligatoria la frequenza in istituto, come la partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni.

Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno.

Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio della facoltà su proposta del direttore della scuola, una precedente particolare preparazione microbiologica.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver completato gli esami di tre anni, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su di un argomento di interesse microbiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1973, n. **834**.

Concessione di amnistia in materia di reati finanziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari, 20 dicembre 1973, n. 830;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

L'amnistia si applica ai reati riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nel precedente comma a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto-legge suindicato come modificato dalla legge di conversione.

L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — ZAGARI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1973.

Insediamento dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data dell'insediamento dei tribunali amministrativi regionali è fissata per il giorno 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 116

(13944)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1973.

Estensione ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia delle provvidenze disposte a favore dei profughi da altri Paesi africani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, recante disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali residenti in Etiopia anteriormente alla data del 28 agosto 1970 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(13906)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1973.

Norme di attuazione della legge 6 giugno 1973, n. 307, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1972.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 307, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1972;

Ritenuta la necessità di determinare la misura e le modalità di erogazione, a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescriventi con almeno dieci quotidiani, di una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi di carta destinata alla stampa dei quotidiani o alla trasmissione di notizie da parte delle agenzie;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'integrazione suppletiva straordinaria, da effettuarsi a norma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1973, n. 307, è eseguita dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani e delle agenzie di cui al predetto articolo, avvalendosi del contributo di lire 6 miliardi concessogli per l'anno finanziario 1972, secondo le modalità di erogazione e nella misura stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

L'integrazione suppletiva di cui al precedente articolo è corrisposta ai singoli giornali quotidiani in base ai quantitativi di carta da stampa utilizzati nell'anno 1972 e alle agenzie di stampa in base alla quantità di carta utilizzata sia per il servizio delle telescriventi che per i bollettini poligrafati nello stesso anno.

Art. 3.

La determinazione dei quantitativi di carta acquistati dai singoli giornali quotidiani nel 1972 viene direttamente desunta dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in base ai dati in suo possesso sui ritiri di carta in bobine prenotata e assegnata a ciascun quotidiano, in relazione all'attività svolta dall'Ente stesso nel settore della carta per giornali.

Sono demandati allo stesso Ente la raccolta e il controllo delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Ogni azienda editrice dovrà documentare, mediante dichiarazione giurata del legale rappresentante, la composizione dell'annata 1972 per quanto riguarda i giorni di uscita nel corso dell'anno e il peso complessivo dell'annata stessa.

Art. 5.

La quantità di carta consumata nel 1972 da ciascuna delle agenzie di stampa, di cui al precedente art. 2, viene documentata mediante dichiarazione giurata dal legale rappresentante dell'agenzia stessa dalla quale risulti distintamente la quantità di carta usata per il funzionamento delle telescriventi, il numero delle telescriventi in funzione, l'elenco degli utenti collegati, la quantità di carta usata per i bollettini poligrafati e le tirature medie di questi. Le agenzie di stampa debbono allegare alla dichiarazione la raccolta completa dei bollettini pubblicati nel corso del 1972.

Art. 6.

Per i giornali quotidiani l'integrazione suppletiva straordinaria è stabilita nella seguente misura:

lire 52 per ogni kg. di carta consumata entro il limite di 750 tonnellate annue;

lire 28 per ogni kg. di carta consumata tra 751 e 1500 tonnellate annue;

lire 15,50 per ogni kg. di carta consumata tra 1501 e 3000 tonnellate annue.

La somma residua, salvo l'accantonamento di cui al successivo art. 7 verrà ripartita fra i quotidiani in proporzione al consumo di carta eccedente le 3000 tonnellate annue.

Art. 7.

A favore delle agenzie di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1973, n. 307, è riservata la somma di lire 200 milioni. Tale somma sarà, per la metà, ripartita in parti uguali fra tutte le agenzie aventi diritto. L'altra metà sarà ripartita in proporzione al consumo di carta accertato, per il 1972, con le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

L'integrazione suppletiva straordinaria viene corrisposta entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e le relative domande devono essere presentate dagli interessati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, corredate dai documenti prescritti, entro trenta giorni dalla predetta data.

Roma, addì 21 dicembre 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(13902)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ASGEN Ansaldo San Giorgio - Compagnia generale S.p.a., stabilimento di Monfalcone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta ASGEN Ansaldo S. Giorgio - Compagnia generale S.p.a., stabilimento di Monfalcone (Gorizia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ASGEN Ansaldo S. Giorgio - Compagnia generale S.p.a., stabilimento di Monfalcone (Gorizia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13848)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1973.

Proroga al 30 giugno 1974, per il tabacco di produzione 1971, del termine di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 24 maggio 1973.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 e n. 1727/70 della commissione del 25 agosto 1970 che fissano le norme e le modalità di intervento nel settore del tabacco;

Visto il regolamento (CEE) n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia;

Visto il precedente decreto ministeriale 6 maggio 1971 concernente, tra l'altro, la procedura per la concessione dell'anticipo del premio;

Visto il regolamento (CEE) n. 2602/71 della commissione del 6 dicembre 1971 relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza del 30 novembre 1973;

Decreta:

Il termine di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 24 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 18 giugno 1973, è prorogato, per il tabacco di produzione 1971, al 30 giugno 1974.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13772)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 dicembre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Petriano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 28 successivo, è stato sciolto il consiglio comunale di Petriano, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il primo dirigente, vice prefetto ispettore dott. Michele Ventura.

Il 15 dicembre viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il commissario, in tale periodo, si è dedicato al complesso lavoro di sistemazione degli affari comunali, che deve essere condotto a termine per assicurare la piena funzionalità dell'Ente.

In particolare, nel settore delle opere pubbliche, il commissario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, tra l'altro, la sistemazione della rete stradale esterna, la costruzione di scuole e di acquedotti per le zone rurali, il completamento della rete di pubblica illuminazione, nonché varianti al programma di fabbricazione.

Si rende, pertanto, necessario prorogare a termini di legge la gestione commissariale in parola.

A tanto si è provveduto con decreto n. 2247 73.Gab., di pari data.

Pesaro, addì 15 dicembre 1973

Il prefetto: ABBADESSA

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 settembre successivo, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Petriano ed alla nomina del primo dirigente, vice prefetto ispettore, dott. Michele Ventura a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto;

Considerato che è venuto a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Petriano, affidata al primo dirigente, vice prefetto ispettore, dott. Michele Ventura, è prorogata a termini di legge, fino all'insediamento degli organi ordinari, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto.

Pesaro, addì 15 dicembre 1973

Il prefetto: ABBADESSA

(13919)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 22/1973. Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 novembre 1973;

Considerato che le richieste di adeguamento dei prezzi presentate dalle imprese produttrici ed importatrici o dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 5 sopracitato risultano esposte in modo tale da non potersi accertare le reali situazioni di mercato;

Considerato che l'accertamento predetto potrà essere effettuato sulla base di domande che siano scaglionate nel tempo e diffuse territorialmente;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Le domande presentate dalle imprese indicate nell'allegato *A*, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496, vengono respinte per le considerazioni riportate nelle premesse.

2) Agli adeguamenti di prezzo richiesti dalle imprese indicate nello stesso allegato *A*, ove risulti necessario, sarà provveduto, per settori merceologici, nell'ambito delle direttive del C.I.P.E.

3) L'allegato *A* fa parte integrante del presente provvedimento.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

ALLEGATO *A*

Posizione	Ditta
8	Ass. nazionale cons. ittici delle tonnare - Roma (Per i propri associati)
12	Soc. Suncan - Castelvetro Vic.no - Prod. alim. cons.
10	Soc. Lockwoods ital. - Fidenza - Prod. alim. cons.
5	Vinicola F.lli Bodini - Carmiano - Vino
9	Casa vinicola olearia Renna - Squinzano - Vino
3	Coop. tra prod. agric. di Matino - Matino - Vino
2	Vinicola Mercurio - Racale - Vino
337	Ditta Baurer - Trento - Prod. alim. cons.
916	Soc. generale del caffè - Ansedeno - Prod. alim. cons.
4	Unipesca di F. Rebuglio - Rivanazzano - Prod. alim. cons.
18	Alco - Bari - Prod. alim. cons.
17	Soc. Cidac - Roma - Prod. alim. cons.
11	Cantina oleif. soc. - Lizzano - Vino
17	Soc. Cidac - Roma - Prod. alim. surgelati
16	Oleif. Paolo Ughes - Oneglia - Olio di oliva
22	Ass. ital. ind. olearia - Roma - Margarina (Per i propri associati)
69	F.lli Veroni - Rio Saliceto - Prosciutti e salumi
70	Almar Italia - Ceresole d'Alba - Prod. alim. cons.
67	Soc. Massalombarda - Massalombarda - Prod. alim. cons.
66	Bart - Limena - Prod. alim. cons.
54	La Berica - Cavazzale di Mont. - Prod. alim. cons.
56	Francesconi Renzo - Pistoia - Prod. alim. cons.
23	Cogis Distrib. - Milano - Prod. alim. cons.
24	The Casar Company - Serra Manna - Prod. alim. cons.
19	Soc. Tulip Ital. - Genova - Prod. alim. cons.
47	Soc. Star - Agrate Brianza - Prod. alim. cons.
100	Soc. Tulip Ital. - Genova - Birra
68	Soc. Guerlain - Gerenzano - Saponi
004	A.I.C.A. - Ass. Ind. Conserve Animali - Milano (Per i propri associati)
33	Latteria Sorresinese - Soresina - Carni
78	Salumif. Campagnolo - Nichelino - Carni
87	Cons. Agrario Prov. - Parma - Burro
58	Salumif. Spiezia - S. Vitaliano - Prosciutti e salumi
53	Salum. Mauri - Cavenago Brianza - Prosciutti e salumi
94	Soc. Jamer Samaja Mercant. - Firenze - Prod. alim. cons.
79	F.lli Zuccato - Caltrano - Prod. alim. cons.
83	Soc. Arrigoni - Cesena - Prod. alim. cons.
6	Azienda Vitiv. L. De Castris - Salice Salentino - Vino
99	Soc. Mellin d'Italia - Milano - Alim. dietetici
93	Soc. Longo Bellia - Catania - Saponi
47	Tripperia Colombo - Milano - Frattaglie bovine
378	Ind. Ambrosi - Brescia - Formaggi
138	Olearia di Zeno di Zanellato - Zero Branco - Olio di oliva
138	Olearia di Zeno di Zanellato - Zero Branco - Olio di semi
71	Alce - Ass. Ligure Comm. Estero - Genova - Prodotti alimentari conservati
257	Soc. Trinity Alim. Italia - Cermenade - Prod. alim cons.
88	Soc. Confruit - Faenza - Prod. alim. cons.
108	Salumif. Corti Guido - Tavarnelle - Carni
125	Corti Guido - Tavarnelle - Prosciutti e salumi
95	Soc. Cogeal - Genova - Prod. alim. cons.
113	Soc. Adria - Adria - Alim. dietetici
145	Az. Agric. La Cisterna - Tolentino - Carni
140	Ind. Carni Bernardini - Viterbo - Carni
142	F.lli Monini - Spoleto - Olio di oliva
144	Casearia Formiglianese - Formigliana - Burro
144	Casearia Formiglianese - Formigliana - Formaggi
145	La Cisterna - Tolentino - Prosciutti e salumi
169	Veneta Tacchini - Caldiero - Pollame macellato
147	Soc. Adi - Milano - Burro
147	Soc. Adi - Milano - Formaggi
146	Ciamei Giusto - Roma - Vino
148	INPA - Sovigliana - Prod. alim. cons.
253	Casalena Ivo - Milano - Prod. alim. surgelati
254	Invernizzi Mario - Gaggiano - Burro
251	Pollo Giusi - Candiano - Conigli
172	Fed. Ital. Cons. Agrari - Roma - Vino
249	Cantina Soc. Tollo - Tollo - Vino
247	Pagliani - Modena - Carni
157	Oleif. Turri - Quinto Valpantena - Olio di oliva
191	Sabor - Fener di Alano di Piave - Prosciutti e salumi
177	Ind. prod. alim. Europa - S. Ilario d'Enza - Prosciutti e salumi
170	Wax & Vitale - Genova - Prod. alim. cons.
189	Russo Mario - S. Antonio Abate - Prod. alim. cons.
179	Chiaverini - Firenze - Prod. alim. cons.
177	Ind. prod. alim. Europa - S. Ilario d'Enza - Prodotti alimentari conservati
163	Soc. Milupa - Padova - Alim. dietetici
197	Assouova - Milano - Pollame macellato
178	Assouova - Milano - Conigli macellati
196	Ferrari - Segugnano - Formaggi
146	Ferrari - Segugnano - Burro
247	Pagliani - Modena - Prosciutti e salumi
248	Caseif. Brega - Sandrigo - Formaggi
206	Salumif. Cornuda - Cornuda - Prosciutti e salumi
195	Cirio - Roma - Prod. alim. cons.
239	Saiace - Monselice - Prod. alim. cons.
233	Satma - Treviso - Prod. alim. cons.
243	Conserve alim. R. D. - Piazzola sul Brenta - Prodotti alimentari conservati
242	Self - Bagnacavallo - Prod. alim. cons.

Posizione	Ditta
222	Soc. Colombani-Pomposa - Porto Maggiore - Prodotti alimentari conservati
119	Carli - Imperia - Olio di oliva
216	D'Oria F. - Galatone - Vino
205	Soc. A. Oetker - Desenzano del Garda - Prodotti alimentari conservati
203	Mon Jardin - Mirandola - Prod. alim. cons.
214	Bortolini - Vidor - Prosciutti e salumi
215	Scarton Gianmarco - Padova - Olio di semi
206	Salumif. Cornuda - Cornuda - Carni
211	Silca - Saronno - Frattaglie bovine
252	Crasta Antonio - Berchidda - Formaggi
256	Rossato E. - Carrara S. Giorgio - Carni
259	Latteria soc. S. Bovo - Campiglia dei Berici - Formaggi
60	Palomba - Ercolano - Vino
229	Ind. cons. alim. La Doria - Angri - Prodotti alimentari conservati
250	Oleif. Semeria Stefano - Imperia - Olio di oliva
246	Az. vitiv. De Sanctis - Frascati - Vino
245	Rebaudengo - Collegno - Margarina
224	Casona - Pozzoleone - Formaggi
260	Latteria S. Antonio - Villaverla - Formaggi
306	Az. agric. Schinosa - Trani - Vino
223	Salumif. Duke - Trieste - Prosciutti e salumi
255	S. Valentino - Trissino - Carni
260	Vugaoo - Savonera - Carni
279	Soc. Arcobaleno Di Simonetti - Pontinia - Prodotti alimentari conservati
267	Cestini Vittorio - Castelleone di Suasa - Olio di oliva
273	Coral's - Bologna - Prod. alim. cons.
265	A.C.M. - Reggio Emilia - Carni
277	A.C.M. - Reggio Emilia - Prosciutti e salumi
274	A.C.M. - Reggio Emilia - Lardo e strutto
276	Ditta Acop. di Randazzo - Paternò - Prod. alim. cons.
266	Cosenza Elsa - Pagliare - Olio di oliva
333	Falgal Boni - Solignano - Lardo e strutto
294	Soc. La Reale - S. Giovanni a Teduccio - Prod. alim. cons.
313	Casearia Dalla Bona E. - Carpenedolo - Burro
313	Casearia Dalla Bona E. - Carpenedolo - Formaggi
262	Lavazza L. - Torino - Prod. alim. cons.
300	Soc. Weddel - Genova - Prod. alim. cons.
680	San Giorgio - Napoli - Prod. alim. cons.
286	Alimont Sett. De Rica - S. Polo di Podenzano - Prodotti alimentari conservati
0026	Federlatte - Roma - Burro (Per i propri associati)
0026	Federlatte - Roma - Carni (Per i propri associati)
0026	Federlatte - Roma - Formaggi (Per i propri associati)
305	Soc. M.G.F. - Leini - Formaggi
308	Lyon Mario - Milano - Birra
309	Lyon Mario - Milano - Saponi
302	Cortassa B. - Racconigi - Pollame macellato
310	Cortassa B. - Racconigi - Conigli macellati
301	Valtiberino - Pistrino - Carni
311	Valtiberino - Pistrino - Prosciutti e salumi
296	Passera G. - Crescentino - Burro
295	Passera G. - Crescentino - Formaggi
382	Farchioni - Bastardo - Olio di oliva
379	Boni Dante - Castelnuovo Monti - Carni
322	Pambuffetti - Foligno - Olio di oliva
377	Nerozzi - Castelfranco Emilia - Burro
380	Carraro - Torino - Prosciutti e salumi
381	Auricchio - Cremona - Formaggi
384	D'Auria - S. Antonio Abate - Prod. alim. cons.
535	La Suprema - Tombolo - Prod. alim. cons.
536	Damiano Secondo - Manta - Vino
542	Gruppo oleario prov. Imperia - Imperia - Olio di oliva
543	Benedetti Valeriano - Chiuppano - Prod. alim. cons.
0016	Ass. lattiero-casearia - Milano - Burro (Per i propri associati)
317	La Doria - Angri - Prod. alim. cons.
316	Soc. Gervais Danone - Torino - Formaggi
323	Saponif. Alga - Ponticelli - Detersivi
326	Coop. agric. prod. latte - Nogarole - Formaggi
327	Valbona - Lozzo Atesino - Prod. alim. cons.
328	Cremeria Grasselli - Crema - Burro
329	Massalombarda - Massalombarda - Prod. alim. cons.
331	Latteria S. Isidoro - Molvena - Formaggi
332	Cattaneo P. - Abbiategrasso - Burro
383	Della Valle - Gattinara - Vino
389	Ditta A.B.C. - Battipaglia - Prod. alim. cons.
390	Morlicchio - Scafati - Prod alim. cons.
435	Caseif. Coop. - Argugnano - Formaggi
434	Farinelli Danilo - Comacchio - Vino
432	President - S. Daniele del Friuli - Prosciutti e salumi
422	Latteria Centro - Quinto Vicentino - Formaggi
423	Ghinzelli Marino - Viadana - Carni
424	Latteria S. Gaetano - Poiana di Granfion - Formaggi
401	Vestri - Pozzuolo Umbro - Carni
401	Vestri - Pozzuolo Umbro - Prosciutti e salumi
402	Veneziano - Pagani - Prod. alim. cons.
441	Il Canarino - Correggio - Vino
448	Latteria S. Rocco - Asiago - Formaggi
456	Latteria Castelnovo - Castelnovo - Formaggi
457	Latteria S. Domenico - Villaverla - Formaggi
425	Codeluppi - Russi - Prosciutti e salumi
425	Codeluppi - Russi - Carni
436	Latteria Molle - Montecchio Precalcino - Formaggi
366	Sipral Padana - Bagnolo Cremasco - Margarina
343	Gualfucci - Spoleto - Olio di oliva
342	Saponerie Gatto - Milano - Saponi
385	Ilio - Borgo Grappa - Prod. alim. cons.
400	Barabino - Tortona - Carni
368	Barabino - Tortona - Prosciutti e salumi
386	Ittica Elbana - Marciana Marina - Prod. alim. cons.
391	F.lli Merlo - Acqui Terme - Formaggi
443	Latteria Villa - Castelgomberto - Formaggi
437	Pollo 2 Torri di Berti - Castenaso - Carni
437	Pollo 2 Torri di Berti - Castenaso - Conigli macellati
437	Pollo 2 Torri di Berti - Castenaso - Pollame macellato
437	Pollo 2 Torri di Berti - Castenaso - Prosciutti e salumi
419	Feger - Angri - Prod. alim. cons.
420	Cesanese del Piglio - Piglio - Vino
421	Zuegg - Lana d'Adige - Prod. alim. cons.
414	Latteria Soc. Coop Caldogno - Caldogno - Formaggi
413	Caseif. Coop Cornedo - Cornedo - Formaggi
412	Latteria S. Bovo Novoledo - Villaverla - Formaggi
411	Latteria Centro - Isola Vic.na - Formaggi
410	Coricelli Pietro - Spoleto - Olio di oliva
409	Latteria S. Felice e Fortunato - Fara Vic.na - Formaggi
408	Salumif. Bimbo - Monsano - Prosciutti e salumi
406	Caseif. Lino Fuini - S Angelo Lodigiano - Formaggi
404	S. Valentino - Trissino - Prosciutti e salumi
403	Latteria S. Bortolo - Fara - Formaggi
446	Alfa-Lat Osella - Caramagna Piemonte - Burro
447	Alfa-Lat Osella - Caramagna Piemonte - Formaggi
450	Coop. Prod. Latte - Arcugnano - Formaggi
416	Latteria S. Biagio - Zugliano - Formaggio
417	Latteria Marola - Torri di Quartesolo - Formaggi
418	Latteria Nuova - Dueville - Formaggi
398	Barilla - Roma - Prod. alim. cons.
442	Porcellini - Fidenza - Burro
473	Bertozzi Alina - Forlimpopoli - Conigli macellati
474	Roncucci Celso - Panighina di Bertinoro - Conigli macellati
472	Stile Pasquale - Mercato S. Severino - Prod. alim cons.
467	Bonoretti - S. Ilario d'Enza - Prod. alim. cons.
489	Burgassi - Firenze - Prod. alim. cons.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
DE MITA

(13945)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

Il 14 novembre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 luglio 1973, n. 491, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 22 agosto 1973, è stato effettuato all'Aja lo scambio degli strumenti di ratifica del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

In conformità al disposto dell'art. 3 il suddetto protocollo è entrato in vigore il 14 novembre 1973.

(13853)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Il 19 novembre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 18 maggio 1973, è stato effettuato a Vienna lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

In conformità al disposto dell'art. 6 il suddetto accordo entrerà in vigore il 18 gennaio 1974.

(13854)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo » con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1973, registro n. 26 Interno, foglio n. 108, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato di L. 6.000.000 disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Maria Lago ved. Giolitti.

(13755)

Autorizzazione all'ente morale « Istituto conservatorio Franceschini », con sede in Palestrina, ad accettare un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1973, registro n. 34 Interno, foglio n. 5, l'« Istituto conservatorio Franceschini », con sede in Palestrina (Roma), è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla sig.ra Eleonora Marini e consistente in un locale facente parte di un edificio, sito in Palestrina, corso Pier Luigi n. 20.

(13857)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale di Ca' Fragna », con sede in Parma, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1973, registro n. 26, foglio n. 208, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale di Ca' Fragna », con sede in Parma, è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 17 del codice civile, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in località Lagoni di Ramiano del comune di Calestano (Parma), esteso mq. 400, da adibire a zona di rispetto per una delle sorgenti che alimentano l'acquedotto, in conformità della deliberazione della delegazione consortile del 10 marzo 1971.

(13920)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » di Cagliari ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale di Olbia.

Con decreto n. 900.6/III.73/6 in data 23 novembre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » di Cagliari è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale di Olbia (Cagliari), ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(13922)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » di Cagliari ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale di San Gavino.

Con decreto n. 900.6/III.17/8 in data 23 novembre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » di Cagliari è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale di San Gavino (Cagliari), ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(13923)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » di Cagliari ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale di Lanusei.

Con decreto n. 900.8/III.17/9 in data 23 novembre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » di Cagliari è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale di Lanusei (Nuoro), ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(13924)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative riunite di consumo » a r. l., con sede in Jesi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 dicembre 1973 il dott. Giorgio Burattini è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative riunite di consumo » a r.l., con sede in Jesi (Ancona), in sostituzione del dott. Corrado Mariano, dimissionario.

(13930)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Casertana », con sede in Avellino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1973 la società cooperativa edilizia « La Casertana », con sede in Avellino, costituita per rogito Pasquale Titomanlio in data 17 dicembre 1964, rep. n. 66957, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(13928)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montelabbate

Con decreto 6 giugno 1973, n. 3, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Foglia in comune di Montelabbate (Pesaro), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali 123 e 124, della superficie di ha 2,40.00 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 giugno 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(13858)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Anna Lepre, nata a Roma l'11 maggio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Roma il 18 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13859)

La dott.ssa Giuliana Frosini, nata a Pistoia il 24 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 7 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13860)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° aprile 1982

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 17 dicembre 1973

(13787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 21 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	604,35	604,60	604,80	604,35	605 —	604,60	604,25	604,35	604,60	604,35
Dollaro canadese .	605,80	604,75	604,20	605,80	605 —	604,70	605 —	605,80	604,75	605,75
Franco svizzero .	191,05	190,15	190 —	191,05	189 —	190,10	196 —	191,05	190,15	191 —
Corona danese	97,90	97,74	97,75	97,90	97,75	97,75	97,60	97,90	97,74	97,90
Corona norvegese .	106,61	106,52	106,90	106,61	107 —	106,55	108 —	106,61	106,52	106,60
Corona svedese .	133,50	133,10	133,60	133,50	132,25	133,10	133,50	133,50	133,10	133,50
Fiorino olandese	215,40	215,50	216,18	215,40	216,50	215,50	218 —	215,40	215,50	215,40
Franco belga .	14,90	14,865	14,93	14,90	15 —	14,85	15 —	14,90	14,86	14,90
Franco francese .	131,20	130,51	131,04	131,20	130,50	130,50	131,50	131,20	130,51	131,15
Lira sterlina .	1396,25	1396,25	1400 —	1396,25	1399 —	1396,20	1399 —	1396,25	1396,25	1396,25
Marco germanico .	226,70	226,52	227,37	226,70	227 —	226,54	227,25	226,70	226,52	226,70
Scellino austriaco .	30,893	30,885	30,90	30,893	30,90	30,85	31,50	30,893	30,88	30,90
Escudo portoghese .	23,95	23,85	23,98	23,95	23,95	23,85	24 —	23,95	23,85	23,95
Peseta spagnola	10,70	10,67	10,66	10,70	10,68	10,68	10,65	10,70	10,67	10,70
Yen giapponese	2,16	2,163	2,17	2,16	2,16	2,16	2,165	2,16	2,16	2,16

Media dei titoli del 21 dicembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	106 —
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	91,75
» 5 % (Ricostruzione)	98,25
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,75
» 5 % (Città di Trieste) .	97,5
» 5 % (Beni esteri) .	95,5
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	94,25
» 5,50 % » » 1968-83 .	93,75
» 5,50 % » » 1969-84 .	95 —
» 6 % » » 1970-85 .	99,25
» 6 % » » 1971-86 .	99,5
» 6 % » » 1972-87 .	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,28
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,5
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,5
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	98,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	604,55
Dollaro canadese .	604,725
Franco svizzero	190,025
Corona danese .	97,82
Corona norvegese	106,635
Corona svedese	133,375
Fiorino olandese .	216,25
Franco belga	14,872
Franco francese	130,78
Lira sterlina .	1396,375
Marco germanico	226,96
Scellino austriaco	30,932
Escudo portoghese .	23,975
Peseta spagnola	10,672
Yen giapponese	2,164

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11 del 17 dicembre 1973, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1973, registro n. 9, foglio n. 208, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1971.

(13931)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 1° marzo 1973, concernente l'elenco dei primari di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1973, a pag. 2685, al n. 94 dell'art. 1, dove è scritto: «*Miccioli* Carmelo», deve leggersi: «*Miccoli* Carmelo».

(13836)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 2 marzo 1973, n. 245, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1973, n. 893, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice al concorso stesso;

Visti i verbali della predetta commissione, nonché la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma dei provvedimenti relativi ai concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Quarna Ermanno	punti	75,422
2. Cusaro Luigi	»	73,032
3. Donati Gaudenzio	»	66,840
4. Colombo Pietro	»	64,040
5. Zacchi Luigi	»	63,940
6. Cerri Ambrogio	»	63,018
7. Bergamaschi Arnaldo	»	62,520
8. Garanzini Angelo	»	61,070
9. Vitale Leonardo	punti	60,570
10. Pignatelli Paolo	»	58,180
11. Policarpo Francesco	»	56,000
12. Rasori Paolo	»	55,680
13. Prever Bruno	»	55,000
14 Manzoni Paolo	»	54,000
15. Gallo Michele	»	53,180
16. Molla Lucio	»	53,000
16. Fanchini Giuseppe	»	53,000
17. Gonella Gian Carlo	»	52,665
18. Roggia Giovanni Pietro	»	52,500
19. Casella Pier Angelo	»	52,180
19. Pandolfi Giuseppe	»	52,180
20. Tassone Lorenzo	»	52,000
21. Colnago Giuseppe	»	51,500
21. Fante Adriano	»	51,500
22. Ferrario Provvido	»	51,180
23. Negri Giovanni	»	51,000
24. Giacosa Pietro	»	50,680
25. Falzoni Carlo	»	50,000
26. Gastaldi Riccardo	»	49,500
27. Arispici Mario	»	49,000
27. Bombardi Giovanni	»	49,000
28. Tezzo Giuliano	»	48,000
29. Lauriola Luigi	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 4 dicembre 1973

p. Il presidente della giunta regionale
Il veterinario provinciale: MENA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973, n. 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Ravvisata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Tenuta presente la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma dei provvedimenti relativi ai concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Quarna Ermanno: condotta veterinaria consorziale di Romagnano Sesia ed uniti;
2. Cusaro Luigi: condotta veterinaria comunale di Cameri;
3. Donati Gaudenzio: condotta veterinaria consorziale di Domodossola 2ª ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 4 dicembre 1973

p. Il presidente della giunta regionale
Il veterinario provinciale: MENA

(13801)

PROVINCIA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3698 di data 28 luglio 1972, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4269 di data 10 agosto 1973 relativa alla designazione dei membri della commissione giudicatrice del concorso a due condotte veterinarie vacanti nella provincia di Trento;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso a due condotte veterinarie vacanti nella provincia di Trento, bandito con deliberazione della giunta provinciale n. 3698 di data 28 luglio 1972, i signori:

Presidente:

a) Mattevi dott. Massimo, ispettore generale presso la provincia autonoma.

Membri:

b) Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università degli studi di Milano;

c) Fava dott. Angelo, veterinario provinciale;

d) Gerola dott. Ezio, veterinario in rappresentanza dell'ordine dei veterinari;

e) Sicheri dott. Urbano, veterinario.

Segretario:

f) Appolonia dott. Mario, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento.

Trento, addì 24 settembre 1973

p. *Il presidente*: MARZIANI

(13874)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 4140 del 25 novembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Grottole e Miglionico;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni fatte pervenire dagli uffici, enti ed organizzazioni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1956, n. 296;

Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Vista la circolare della regione Basilicata n. 12508 del 5 settembre 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Grosso prof. Enea, direttore dell'istituto igiene dell'Università di Bari;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore della 1ª clinica medica dell'Università di Bari;

Quinto dott. Federico, vice prefetto ispettore f.f. della prefettura di Matera;

Mastroroberto dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Grassano;

Segretario:

Maraiulo dott. Giovanni, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di igiene dell'Università di Bari (Policlinico).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà esposto per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 27 novembre 1973

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(13837)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4984 del 4 settembre 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto le proposte e le designazioni pervenute;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Zito dott. Francesco, segretario della giunta regionale della Calabria.

Componenti:

Guido dott. Alfonso, funzionario amministrativo della prefettura di Cosenza;

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Vercillo prof. dott. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Cosenza;

Brancadoro prof. dott. Giustino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cosenza;

Fiorino dott. Saverio, medico condotto di Celico.

Segretario:

Zicari dott. Bruno, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Cosenza.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Cosenza.

Il presente decreto verrà pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino Ufficiale della regione Calabria, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 30 novembre 1973

Il medico provinciale: DE PRISCO

(13875)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4460/8/5 in data 30 agosto 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 2721/8/6 in data 8 agosto 1973 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 3604/8/5 in data 31 ottobre 1973 con il quale è stata disposta l'ammissione dei candidati al concorso perchè in possesso dei prescritti requisiti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1971:

1. Sergi Ugo . .	punti	54,104 su 120
2. Cossu Alberto .	»	51,732 »
3. Caione Girolamo	»	49,680 »
4. Gazzaneo Giovanni .	»	48,369 »
5. Giuffrida Antonino .	»	48,088 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto, e sarà affisso, per 8 giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova addì 7 dicembre 1973

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4027/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1971;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato, e sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Sergi Ugo: Padova, condotta 10ª, Camin;
2) Cossu Alberto: Vighizzolo D'Este, condotta unica;
3) Caione Girolamo: Anguillara Veneta, condotta 2ª;
4) Gazzaneo Giovanni: Campodoro, condotta unica;
5) Giuffrida Antonino: Castelbaldo, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 7 dicembre 1973

(13802) *Il medico provinciale*: GAVIANO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. **51.**

Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1972 ai titolari di concessioni di autoservizi di linea extraurbani ed urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 27 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione della grave situazione in cui versano le imprese di trasporti pubblici titolari di concessioni di autolinee urbane ed extraurbane di competenza provinciale, la giunta provinciale, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi, è autorizzata a concedere alle imprese medesime un contributo straordinario per l'anno 1972.

Ai fini della determinazione del contributo non sono considerate le autolinee stagionali, quelle di gran turismo, nonché le autolinee extraurbane per le quali le imprese esercenti usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico di altri enti pubblici.

Art. 2.

Le imprese titolari di concessioni di autolinee extraurbane che intendono chiedere il contributo devono inoltrare domanda alla giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tale domanda dovrà essere corredata:

a) da una dichiarazione redatta secondo un apposito schema predisposto dall'Assessorato provinciale competente;

b) da una copia delle dichiarazioni rese agli uffici finanziari ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo sui documenti di trasporto, relativa all'intero anno 1972 e riferentesi a ciascuna autolinea.

Dovrà inoltre essere fornita la documentazione che sia eventualmente richiesta dai competenti uffici della provincia a prova delle dichiarazioni rese.

Art. 3.

La liquidazione del contributo è subordinata all'effettivo esercizio del servizio al momento della liquidazione stessa.

Sono escluse dal computo per la determinazione del contributo:

1) le imprese che, al momento della concessione del contributo, non esercitano i servizi per i quali hanno chiesto il contributo;

2) le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi da esse gestiti nell'anno 1972;

3) le imprese che non abbiano rispettato nel 1972 il contratto di lavoro e la legislazione sociale in vigore;

4) le imprese che abbiano esposto, nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso o nei documenti ad essa allegati, dati di fatto non rispondenti a verità;

5) le imprese che abbiano affidato in subappalto a terzi l'esercizio delle autolinee per le quali è stato richiesto il contributo;

6) gli autoservizi per i quali gli oneri del trasporto siano interamente a carico del committente (servizi a prezzo forfettario).

Art. 4.

L'importo della sovvenzione per le autolinee extraurbane verrà calcolato sulla base dei minori introiti derivanti da obblighi di trasporto a carattere sociale e sarà valutato sulla

base dello sconto percentuale praticato ai viaggiatori in possesso di abbonamento a tariffa preferenziale tenendo inoltre conto delle caratteristiche altimetriche del percorso interessato.

Nel caso in cui vi fossero aziende che non presentano le caratteristiche di trasporto di cui al primo comma, ma i cui conti di esercizio risultano egualmente passivi, la sovvenzione potrà essere calcolata fino al limite di L. 60 per autobus/km tenendo conto della frequenza media dei passeggeri, che dovrà risultare inferiore ai 2/3 dei posti a sedere disponibili sullo autobus risultante dal disciplinare di concessione, nonché delle caratteristiche del percorso su cui si svolge l'autolinea.

La misura della sovvenzione per ogni autolinea è fissata dalla giunta provinciale, effettuando, se necessario, un adeguamento percentuale dei contributi da erogare, nel caso in cui l'importo stanziato risulti insufficiente.

Art. 5.

La sovvenzione per gli autoservizi di linea urbani può essere accordata alle imprese titolari, in via straordinaria e con le modalità indicate negli articoli seguenti, solo nel caso in cui risulti passivo il conto di esercizio dell'anno 1972 ed a condizione che il consiglio comunale competente abbia deliberato l'erogazione di una sovvenzione annua.

Art. 6.

Le imprese che intendono chiedere la sovvenzione devono inoltrare alla giunta provinciale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, domanda corredata dal conto esercizio dell'anno 1972 redatto su apposito formulario fornito dall'assessorato provinciale competente.

L'accertamento del deficit è eseguito dai competenti uffici dell'assessorato provinciale con l'assistenza di non più di tre esperti nominati dal comune interessato.

Art. 7.

La giunta provinciale stabilisce, per ciascuna azienda, l'ammontare della sovvenzione, tenendo conto dell'onere assunto dal comune dell'entità del deficit di esercizio, nonché delle osservazioni degli esperti circa la rispondenza del servizio alle esigenze della collettività.

Art. 8.

Qualora il comune si sia accordato con l'impresa concessionaria degli autoservizi urbani per il ripianamento in misura superiore al 90% del deficit annuo di esercizio, la sovvenzione provinciale è corrisposta direttamente **al** comune **medesimo.**

Art. 9.

Per gli adempimenti previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1973, la spesa di L. 350 milioni, di cui 150 milioni per le autolinee extraurbane e lire 200 milioni per le linee urbane.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di lire 350 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 350.000.000

In aumento con modificazione di dizione:

Cap. 2420 - categ. III. — Contributi straordinari a comuni o ad imprese concessionarie di autoservizi urbani . . . . L. 200.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2430 - categ. III. — Contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi extraurbani . . . . L. 150.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(13938)

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. **52.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 27 *novembre* 1973)

(13939)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - **S.**